

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-268 del 18/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SI.STE.M. SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detergenti e prodotti chimici per uso domestico, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-297 del 18/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SI.STE.M. SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detersivi e prodotti chimici per uso domestico, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SI.STE.M. SRL** (C.F. 01584631202 e P.IVA 01584631202) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detersivi e prodotti chimici per uso domestico, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE -AACM con DET-AMB-2022-6276 del 16/12/2022, con scadenza di validità in data 18/12/2037, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con Atto di Rilascio prot. n. 18267 del 19/12/2022 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE -AACM con DET-AMB-2022-6276 del 16/12/2022, con scadenza di validità in data 18/12/2037 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **SI.STE.M. SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **SI.STE.M. SRL** (C.F. 01584631202 e P.IVA 01584631202) con sede legale in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21, per l'impianto sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 21/09/2023 (Prot. n. 13309) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di modifica del ciclo produttivo con attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera e scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13607 del 27/09/2023 (pratica SUAP n. 18/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/09/2023 al PG/2023/163684 e confluito nella **Pratica SINADOC 34476/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2023/175778 del 17/10/2023, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/217432 del 21/12/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società SORGEAQUA S.r.l.) con nota Prot. n. 2217 del 21/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2023 al PG/2023/217398, ha trasmesso parere favorevole, per quanto di sua competenza, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18105 del 22/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2023 al PG/2023/218829, ha trasmesso parere favorevole ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura e nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Sant'Agata Bolognese – Servizio Lavori Pubblici – Ambiente, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute

richieste in tal senso.

- Verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 17/10/2023, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Consorzio della Bonifica Burana; le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto prosecuzione senza modifiche della vigente matrice già autorizzata.

Bologna, data di redazione 18/01/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SI.STE.M. SRL
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico SN1_IND nella pubblica fognatura di via Modena classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.), come “scarico di acque reflue industriali” originate dal trattamento delle acque di pozzo e potabili ai fini del loro miglioramento per l'utilizzo produttivo senza preventivo sistema di trattamento.

Scarico SN2_IND nella pubblica fognatura di via Modena classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dalle acque di prima pioggia in uscita dal sistema costituito preventivamente da n. 3 vasche di sedimentazione (156 mc. Totali) e da un trattamento di decantazione e disoleatura prima dell'immissione stessa.

Scarico SN3_IND nella pubblica fognatura della via di Comparto di nuova realizzazione classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dalle acque di prima pioggia in uscita dal sistema costituito preventivamente da n. 2 vasche di sedimentazione (125 mc. Totali) e da un trattamento di decantazione e disoleatura prima dell'immissione stessa.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno origine anche tre scarichi (2B, 3B, 5B) di acque meteoriche di dilavamento e acque di seconda pioggia non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in rete fognaria bianca

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere Gestore del

Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l. Prot. n. 2217 del 21/12/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18105 del 22/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2023 al PG/2023/218829). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24356/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163684).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 18/09/2023 (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163684).
- Elaborato "Planimetria generale" (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163684).

Pratica Sinadoc 34476/2023

Documento redatto in data 17/01/2024



PRATICA SUAP N. 18/2023
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì 22/12/2023

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLA VIGENTE AUA (ADOTTATA DA ARPAE AACM CON DET-AMB-2022-6276 DEL 06/12/2022 E RILASCIATA DAL SUAP CON ATTO PROT. N. 18267 DEL 19/12/2022) PER L'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ SI.STEM SRL PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA N. 21. PARERE AMBIENTALE**

Vista l'istanza in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 21/09/2023 Prot. n.13309 dalla Ditta "SI.STE.M. S.R.L.", per le seguenti matrici ambientali:

- **Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**
- **Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**
- **Prosecuzione senza modifiche per la matrice di impatto acustico così come già valutata ed autorizzata con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale di cui è richiesta la Modifica.**

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale al rilascio della prevista modifica sostanziale della vigente AUA per le matrici indicate in oggetto;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visti i pareri di Sorgeacqua Srl (prot 18051 del 21/12/2023) relativamente allo scarico in pubblica fognatura) e di ARPAE – APAM (prot 18059 del 21/12/2023) relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche e/o acustiche ostative all'adozione della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Sono fatti salvi i pareri e/o nulla osta degli altri Enti coinvolti nella procedura in oggetto, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Davide Scacchetti
originale firmato digitalmente



SorgeAqua s.r.l.
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196

Capitale sociale € 15.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

**PRATICA
SUAP
N. 18/2023**

SPETT.LE

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
SERVIZIO AMBIENTE
Via 2 Agosto 1980 n°118
40019 S.Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;

ARPAE – Sezione provinciale Bologna
Distretto di Pianura
Via Rocchi, 19
40138 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it;

ARPAE
Struttura autorizzazioni e concessioni
di Bologna
Via S.Felice, 25
40138 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it;

E p.c. **SI.STE.M. SRL**
pec-sistem@pec.fastmail.it;

ALBANO ROSA
grbiochemilabsrl@arubapec.it

OGGETTO: DITTA SI.STEM. SRL, STABILIMENTO PRESSO UNITA' LOCALE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, VIA MODENA, 21. PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue industriali nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

B – Parte descrittiva

La ditta SI.STEM. SRL, per lo stabilimento di SANT'AGATA BOLOGNESE SITO IN VIA PER MODENA,21, svolge attività di FORMULAZIONE DI SPECIALITA' CHIMICHE PER USO DOMESTICO **le cui acque di pioggia e quelle di scarto e lavaggi degli impianti di trattamento delle acque di processo, risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.**


Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

Scarico SN1IND

Descrizione:

Lo scarico è generato dall'attività di trattamento acque grezze proveniente dai pozzi concessionati e da quelle di rete pubblica ai fini dell'utilizzo specifico legato all'attività produttiva come indicato nella "relazione sulle acque ind1 180923". Da essa si evince che parte degli scarichi verranno inviati alla rete fognaria e parte invece recuperati nel processo per lavorazioni meno delicate e provenienti dall'osmotizzazione 2.

SCHEMA DEL NUOVO IMPIANTO



Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21 come meglio descritto nel nulla osta già in essere Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1) e commissionate con le acque reflue industriali (La commistione dei reflui prima della immissione in pubblica fognatura qualifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali e pertanto soggette ad autorizzazione);
- le acque reflue derivanti dall'attività di formulazione specialità chimiche, nello specifico delle acque di scarto degli impianti di sedimentazione, deferrizzazione, carboni attivi, osmotizzazione e dei relativi lavaggi, , sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_1_IND.

Scarico SN2IND

Il volume di acque di prima pioggia, viene raccolto da stazioni di sollevamento presenti all'interno dell'azienda in cui sono installati automatismi volti alla inibizione del pompaggio al sistema di trattamento al raggiungimento del volume di prima pioggia stabilito dalle attuali normative in materia. **L'eccedenza bypasserà il sistema di raccolta e confluirà su una canalizzazione di acque bianche la cui titolarità non è di competenza del SII nei punti 2B, 3B, 5B (indicati nella scheda AS built reti fognarie che ha portato all'attuale determina ambientale n° DET-AMB 2022-6276) dall'azienda.**

Il dimensionamento interno delle stazioni di pompaggio e dei bypass, l'adeguatezza allo scarico nel condotto di acque bianche prospiciente alla attività **non rientra nelle competenze del gestore del SII.**

Le acque di prima pioggia vengono raccolte, in n° 3 vasche di sedimentazione (la cui capacità totale è pari a 156 mc) e, dopo trattamento di decantazione e disoleatura, inviate attraverso il punto di immissione sulla pubblica rete fognaria denominato SN2IND (Via per Modena) al depuratore comunale.

Non essendo previste variazioni si conferma lo scarico del refluo industriale in pubblica rete.

- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_2_IND.

Scarico SN3IND

Il volume di acque di prima pioggia, viene raccolto nelle vasche dedicate presenti all'interno dell'azienda in cui sono installati automatismi volti al pompaggio al sistema di disoleazione nei tempi e nei modi previsti dalle attuali normative in materia.

L'eccedenza bypasserà il sistema di raccolta e confluirà su una canalizzazione di acque bianche recapitante in una vasca di laminazione la cui titolarità non è di competenza del SII.

Il dimensionamento interno delle stazioni di pompaggio e dei bypass, l'adeguatezza allo scarico nel condotto di acque bianche prospiciente alla attività **non rientra nelle competenze del gestore del SII.**

Le acque di prima pioggia vengono raccolte, in n° 2 vasche di sedimentazione (la cui capacità totale è pari a 125 mc) e dopo il trattamento di decantazione pompate al sistema di disoleatura, inviate attraverso il punto di immissione sulla pubblica rete fognaria denominato SN3IND (Via di comparto di nuova realizzazione) al depuratore comunale.

Considerata l'analogia con lo scarico precedente si conferma l'accettabilità del refluo in pubblica rete.

- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_3_IND.

C – Istruttoria e pareri

Considerato quanto precedentemente autorizzato con nostro Parere Prot. 119 del 03/02/2017 e Prot 445 del 26/07/2019, alla luce delle modifiche proposto si riportano le seguenti considerazioni:

Scarico SN1IND

Il Gestore esprime parere favorevole per lo scarico SN_1_IND alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dall'attività di trattamento delle acque di pozzo e potabili al fine di migliorarne l'utilizzo nei preparati di prodotti per detergenza domestica.

I reflui industriali generati saranno scaricati di norma nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono scaricate senza sistema di trattamento di depurazione **DOVRANNO ESSERE MISURATE** prima del rilascio in rete privata e commissionata con i reflui civili da un contatore volumetrico **PER OGNI LINEA DI SCARICO E DELLA LINEA DI RECUPERO ACQUE DALL'IMPIANTO DI OSMOTIZZAZIONE N° 2. DI CUI E' VIETATO LO SCARICO IN RETE FOGNARIA.**

Qualora l'azienda intenda scaricare quota parte dell'impianto su cui vi è posto divieto dovrà adoperarsi con l'installazione di un ulteriore misuratore allo scarico e non dovrà variare le portate totali autorizzati.

Il valore medio annuale scaricato indicato in relazione è pari a 23.000 mc/anno, stimabile in circa 92 mc/giorno (giorni lavorativi presunti 250) per uno scarico di circa 3,83 mc/ora riferite a 24 ore lavorative.

I valori e le portate di cui sopra si intendono quali massimi ammissibili in pubblica fognatura per lo scarico SN1IND.

Scarico SN2IND

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e che lo scarico non subisce variazioni rispetto a quanto già previsto dall'attuale Atto AUA n° DET-AMB 2020-1518 del 01/04/2020, il Gestore esprime parere favorevole per lo scarico SN2_IND alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento delle superfici connesse con l'attività previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali, tuttavia indicativamente il numero medio di piogge superiori ai 5 mm registrati nell'ultimo triennio dalle stazioni di rilevamento presenti nella zona e censite su ARPA DEXTER risulta di circa 50 eventi. Ne consegue che il volume indicativo ammesso è di circa 7800 mc/anno (156 mc X 50 eventi).

Non è previsto utilizzo di acque nel processo dell'attività svolta che vengano rilasciate in rete fognaria, pertanto i consumi di acqua potabile e di pozzo sono da ritenersi ad esclusivo utilizzo dei servizi e delle lavorazioni a ciclo chiuso.

Visti i volumi accumulati, la capacità dell'impianto di depurazione finale e della rete di raccolta, considerati i criteri di applicazione del DGR286/05 (art.8) e 186/06 in merito al rilascio in pubblica rete, si prescrive alla Ditta, di scaricare 24 ore dopo l'evento meteorico con una portata massima autorizzata di 3,2 mc/h.

Le acque scaricate dovranno essere misurate da apposito misuratore meccanico.

Scarico SN3IND

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza il Gestore esprime parere favorevole per lo scarico SN3_IND alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento delle superfici connesse con l'attività previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali, tuttavia indicativamente il numero medio di piogge superiori ai 5 mm registrati nell'ultimo triennio dalle stazioni di rilevamento presenti nella zona e censite su ARPA DEXTER risulta di circa 50 eventi. Ne consegue che il volume indicativo ammesso è di circa 6250 mc/anno (125 mc X 50 eventi).

Non è previsto utilizzo di acque nel processo dell'attività svolta che vengano rilasciate in rete fognaria, pertanto i consumi di acqua potabile e di pozzo sono da ritenersi ad esclusivo utilizzo dei servizi e delle lavorazioni a ciclo chiuso.

Visti i volumi accumulati, la capacità dell'impianto di depurazione finale e della rete di raccolta, considerati i criteri di applicazione del DGR286/05 (art.8) e 186/06 in merito al rilascio in pubblica rete, si prescrive alla Ditta, di scaricare 24 ore dopo l'evento meteorico con una portata massima autorizzata di 2,6 mc/h.

Le acque scaricate dovranno essere misurate da apposito misuratore meccanico.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) Il parere è vincolato al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a 210,00 €+I.V.A. ed alla firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

Verrà emessa fattura elettronica con bonifico 30 gg data fattura a seguito dell'invio al SUAP del parere tecnico.

- 2) è **autorizzato** il gestore della ditta SI. STEM, con sede legale a S.Agata Bolognese (BO), per l'insediamento di SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA,21, a **scaricare** le acque reflue industriali **nella pubblica fognatura** attraverso gli scarichi SN1_IND, SN_2IND, SN_3IND;
- 3) gli scarichi delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura dovranno rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) Il **volume massimo ammesso** e le portate di esercizio autorizzate, come definito nei paragrafi soprariportati, è così riassunto:

SCARICO	VOLUME (MC) ANNUO AMMESSO	PORTATA (mc/h) GIORNALIERA AMMESSA
SN1 IND	23.000	10,5
SN2 IND	8.000	3,2
SN3 IND	6.500	2,6

- 6) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Dovrà essere presente per ogni vasca di trattamento delle acque di pioggia recapitante in pubblica fognatura un sistema di intercettazione della rete idrica interna (paratie per impedire la fuoriuscita di scarichi anomali);
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente ed al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 10) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE Bologna, al Comune di Sant'Agata Bolognese ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali (**SN1IND**), **n° 4 analisi** relative alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Zinco
Tensioattivi totali;	Ferro	Alluminio	

- 12) In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente agli scarichi delle acque reflue industriali (**SN_2_IND**), **n° 2 analisi** per scarico relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Rame
Tensioattivi totali;	Cromo Tot.	Nichel	Zinco
Piombo	Ferro		

13) In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente agli scarichi delle acque reflue industriali (SN_3_IND), n° 2 analisi per scarico relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Rame
Tensioattivi totali;	Cromo Tot.	Nichel	Zinco
Piombo	Ferro		

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
(Geom. Guazzi Manuela)
Atto firmato digitalmente secondo
la normativa vigente

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SI.STE.M. SRL
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di detersivi e prodotti chimici per uso domestico svolta dalla società SI.STE.M. Srl nello stabilimento posto in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SI.STE.M. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 1 E 2

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 4

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 6

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 8

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 9

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sostanze alcaline 5 mg/Nm3

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2 – E3 – E4

PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE INTERRATE CONTENENTI ALCOOL INFIAMMABILE

EMISSIONI E5 – E6 – E7

PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE SEMILAVORATI O MATERIE PRIME

EMISSIONI da E9 a E28 – da E33 a E38

PROVENIENZA: SFIATI STOCCAGGI SEMILAVORATI O MATERIE PRIME

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze organiche ed inorganiche liquide dovranno essere effettuate in modo tale da minimizzare ogni emissione o sfiato proveniente dai serbatoi di stoccaggio. In caso si verificassero episodi di emissioni odorigene diffuse, potrà essere prescritto il convogliamento degli sfiati ad idonei impianti di abbattimento.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI E PRODUZIONE VAPORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E39 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E39, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale,

fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163684).

Pratica Sinadoc n°34476/2023

Documento redatto in data 17/01/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SI.STE.M. SRL
Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n. 21

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese in merito alla dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico di cui al prot n. 18105 del 22/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2023 al PG/2023/218829), (si veda parere di cui all'Allegato A)
- Visto il precedente nulla osta rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese prot n. 16048 del 04/11/2022;
- Visto il parere favorevole espresso da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, prot.n. 147386 del 09/09/2022

Prescrizioni

1. Si confermano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna contenute nel parere favorevole prot.n. 147386 del 09/09/2022. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24356/2022).

- Documentazione Tecnica in materia di acustica allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163684).

Pratica Sinadoc 34476/2023

Documento redatto in data 17/01/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sinadoc 24356/2022

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue**
c.a. Pier Luigi Bernardi

**COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
AREA TECNICA - SUAP**
c.a. geom. Claudia Masi
pec: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap 13/2022** Ditta: **SI.STE.M. S.R.L.** con sede legale e stabilimento in Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n.21 - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi - Relazione per rilascio nulla-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata e delle successive integrazioni, si rileva quanto segue.

La presente domanda viene formulata come modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. Suap.N.4321 DEL 03/04/2020, a seguito di adozione da parte di ARPAE di Bologna della determinazione n. DET-AMB-2020-1518 del 01/04/2020.

L'azienda svolge attività di produzione e commercializzazione detergenti e prodotti chimici per uso domestico.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta intende aumentare lo scarico ind1a a 30.000 mc/anno, installare un nuovo punto di emissione E32, variare la portata E1 e variare la numerazione degli sfiati. Alla luce delle modifiche proposte si relaziona in merito agli impatti delle predette alle matrici emissioni in atmosfera e rumore.

Emissioni in atmosfera

Punti di emissione:

E1 – Miscelazione a freddo

Portata: 3200 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7,1 m.

Punto di emissione, a cui convogliano i miscelatori MS3, MS6, MS7, che subisce una modifica

della portata da 6000 a 3200 m³/h e un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno. Non vi sono variazioni qualitative dell'emissione, pertanto l'azienda dovrà rispettare i limiti già in essere per tale punto di emissione:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

E8 – Miscelazione a freddo

Portata: 3500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7,1 m.

punto di emissione a cui convogliano i MISCELATORI MS1, MS2, MS4, MS5 che subisce un aumento di portata da 3000 a 3500 m³/h e un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno.

L'azienda dovrà rispettare i limiti già in essere per tale punto di emissione:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

E29 – Linea di imbottigliamento 1 e 2

Portata: 6000 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

E30 – Linea di imbottigliamento 4

Portata: 2000 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

E31 – Linea di imbottigliamento 6

Portata: 1500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

Punti di emissione per cui la ditta dichiara non esserci variazioni, in realtà subiscono tutte un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno.

E32 – Linea di imbottigliamento 8

Portata: 500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

Nuovo punto di emissione a cui convoglia l'aspiratore posto sulla riempitrice della linea 8, nella quale vengono imbottigliati i detersivi ad uso domestico.

Non è presente un impianto di abbattimento degli inquinanti

In analogia a quanto già autorizzato per i punti di emissione E29, E30, E31 e a quanto previsto al punto 4.15 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione afferenti a sfiati:

E2,E3,E4 sfiati cisterne interrate contenenti alcool infiammabile

E5,E6,E7 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Da E9 a E28 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Da E33 a E38 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Rumore

In base alle dichiarazioni del tecnico competente in acustica le principali sorgenti sonore afferenti allo stabilimento nella configurazione in progetto saranno:

- i mezzi utilizzati per la logistica con specifico riferimento alla movimentazione di piazzale e all'entrata/uscita dei mezzi pesanti dall'area dello stabilimento (con passaggio dai 40-50 camion /giorno attuali a circa 60/70 futuri in orario 7-19);
- gli impianti e nello specifico i compressori installati in esterno esistenti (coppia di macchine di cui si prevede il raddoppio una volta ampliato lo stabilimento).

Per quanto concerne i limiti di immissione assoluti lo stabilimento attuale è inserito in classe V, mentre l'area di futura espansione attualmente in classe III e II assumerà la classe acustica V di progetto. I ricettori abitativi rientrano all'interno di aree parte in classe II e parte in classe V.

Le valutazioni sull'impatto acustico sono state effettuate sia caratterizzando, tramite campagna di misura prima e simulazione dopo, la situazione ante operam, sia valutando, sempre con un modello previsionale, opportunamente tarato, la sonorità futura esterna all'area dello stabilimento in oggetto. Per la definizione del futuro contributo sonoro sono state inserite le nuove linee di traffico interne, la diversa area di movimentazione delle merci e i due nuovi compressori, posti in copertura ai volumi edificati di futura realizzazione. La formulazione previsionale, prendendo a riferimento le suddette sorgenti sonore, ha ufficializzato gli impatti ai ricettori prossimi al perimetro dello stabilimento sia per la verifica dei limiti di immissione assoluti che differenziali.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate per ogni punto di emissione;
2. si propone per il nuovo punto di emissione E32 una periodicità degli autocontrolli annuale. Tale determinazione, relativa ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovrà essere effettuata nelle condizioni di esercizio più gravose. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo;
3. la messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
4. gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione,

effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovranno essere inviati i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 30 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti di portata ed inquinanti, con obbligo di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti; in tali casi non sono ammessi scarichi in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini di aerazione, porte o finestre. Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.
6. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento;
7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione;
8. si ritengono valide le ulteriori prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione
9. entro 30 giorni dalla comunicazione di messa a regime delle emissioni oggetto del presente contributo, a conferma delle ipotesi formulate in sede di elaborazione del documento di impatto acustico, sia effettuato un collaudo acustico tramite rilievi fonometrici;
10. dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici

11. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico
12. la movimentazioni e transiti all'area di stabilimento siano effettuate tra le 7 e le 19;
13. i due nuovi compressori siano installati in copertura nelle porzioni più interne del nuovo volume edificato adottando la stessa potenza di emissione sonora e il modello di funzionamento riscontrato in fase di analisi previsionale di impatto acustico per i due compressori esistenti.

Relazione tecnica a cura dei Tecnici della Prevenzione Lisabetta Borghi e Gallerani Enzo¹.

Distinti Saluti.

Il dirigente o suo delegato

ing. Carlo Ferrari

Documento firmato digitalmente

¹ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.